



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

STANISCI Giovanni contro AMAT - Giudizio dinanzi al Pretore - Giudice del Lavoro - Presa atto sentenza - Liquidazione spese occorse per la difesa dell'Azienda.-

L'anno millenovecentottanta..... il giorno 29 (ventinove)
del mese di F e b b r a i o , alle ore 16.30 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO

3. Piero MONOPOLI

4. Anselmo NEVOLI

5. Giuseppe MESTO

6. Alberto GALLUZZO

7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLENTI

8. Vitantonio LEONE

9. Francesco RUGGIERI

Assiste il ^{ff}Direttore dell'Azienda ~~Dott./Ing.~~ Sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

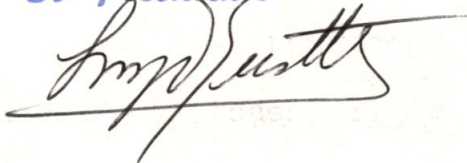
- PREMESSO che con ricorso depositato in data 8/5/1978, l'agente STANISCI Giovanni adiva il Pretore di Taranto - Giudice del Lavoro - per sentir dichiarare il proprio diritto alla qualifica di Capo Ufficio principale, e, comunque, a quella di Capo Ufficio, con tutte le conseguenze di legge;
- CHE questa Civica Azienda decideva di resistere al giudizio e di affidare

- il mandato relativo agli avv.ti Cataldo RIZZO e Armando GRECO;
- CHE il Giudice adito, con sentenza del 16/10/1979, ha rigettato la domanda attrice, dichiarando interamente compensate le spese del giudizio;
 - RITENUTO che essendosi concluso il giudizio con esito favorevole per l'Azienda, ma con compensazione di spese, cede a carico della stessa AMAT l'onere di liquidare quanto dovuto ai propri difensori, applicando per quanto riguarda l'avv. Cataldo RIZZO, la deliberazione aziendale n° 10 del 1971;
 - VISTA la nota spese inviata dal detto legale dalla quale si rileva che le spese ammontano a £. 3.000.=(tremila), i diritti a £. 214.000.=(duecentoquattordicimila) e gli onorari, ridotti secondo la citata deliberazione, in £. 267.000.=(duecentosessantasettemila);
 - RITENUTO doversi provvedere;
 - AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
 - A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- 1) - di prendere atto dell'esito favorevole per l'AMAT del giudizio promosso dinanzi al Pretore di Taranto - Giudice del Lavoro - dal signor STANISCI Giovanni;
- 2) - di liquidare in favore dell'avv. Cataldo RIZZO, per le prestazioni fornite in detta causa, la somma complessiva di £. 484.000.=(quattrocentottantaquattromila), mediante emissione di mandato di pagamento al suo nome e con imputazione della spesa sul Cap. 12 del bilancio di previsione dell'anno 1980.-

Visto: **Il Presidente**



Il Segretario



IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Esercizio 1980 Titolo I Categ. II

Cap. 12 Art. 2

SPESA LEGALI

Stanziamento originario L. 16.000.000

Somme aggiunte L.

Totale L. 16.000.000

Somme detratte L.

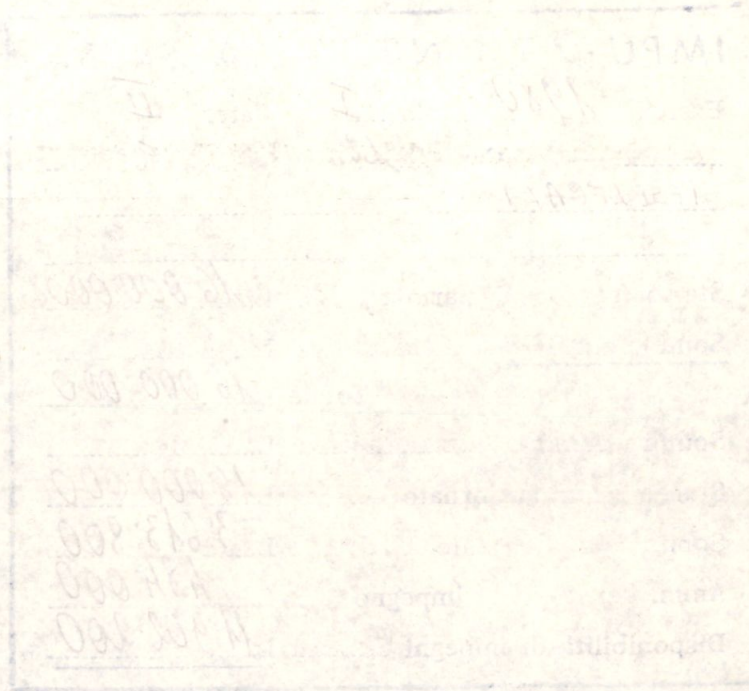
Stanziamento aggiornato L. 16.000.000

Somme già impegnate L. 3.613.800

Amm. del presente impegno L. 484.000

Disponibilità di impegni L. 11.902.200

Dr. Renato Grassi



Comunicata all'Amministrazione Comunale il 8/3/1980

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

- La Giunta Municipale nella seduta del 19/3/1980 NON PRENDE ATTO. Il Direttore
- la Giunta Municipale con deliberazione del 22/12/1980
prende atto.-

^^^^^

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



ALL'ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
~~ALL'UFFICIO~~

COMUNE DI TARANTO

c.p.c. ~~ASSESSORATO~~ ALLA DIREZIONE AMAT

Segreteria Generale

SEDI

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 22.12.1980

Oggetto: Delibera AMAT n. 56 del 29.2.1980 circa; Stanisci G. c/AMAT

Giudizio dinanzi al Pretore- Presa atto sentenza-Liquidazione spese
occorse per la difesa dell'Azienda..

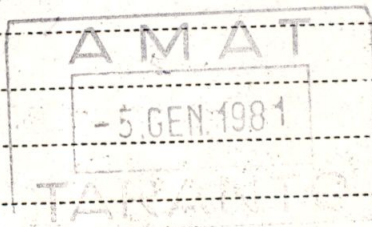
(Relatore Ass. Intelligente...)

La G.M., nella seduta del 22.12.1980 PRENDE ATTO

N. 46/81 di Pret.

IL/SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]



Taranto, li 24.12.1980
COMUNE DI TARANTO



copia conforme
Taranto li 22 GEN 1981
IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. Emilio ROMANDINI)

IL PRESIDENTE DELLA G.M.

[Handwritten signature: Preside Comune]



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

STANISCI Giovanni contro AMAT - Giudizio dinanzi al Pretore - Giudice del Lavoro - Presa atto sentenza - Liquidazione spese occorse per la difesa dell'Azienda.-

L'anno millenovecentottanta il giorno 29 (ventinove)
del mese di Febbraio, alle ore 16.30 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO	3. Piero MONOPOLI
4. Anselmo NEVOLI	5. Giuseppe MESTO
6. Alberto GALLUZZO	7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLENTI

8. Vitantonio LEONE	9. Francesco RUGGIERI
---------------------	-----------------------

Assiste il Direttore dell'Azienda *ff.* Dott. Ing. Sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con ricorso depositato in data 8/5/1978, l'agente STANISCI Giovanni adiva il Pretore di Taranto - Giudice del Lavoro - per sentir dichiarare il proprio diritto alla qualifica di Capo Ufficio principale, e, comunque, a quella di Capo Ufficio, con tutte le conseguenze di legge;
- CHE questa Civica Azienda decideva di resistere al giudizio e di affidare

- il mandato relativo agli avv. ti Cataldo RIZZO e Armando GRECO;
- CHE il Giudice adito, con sentenza del 16/10/1979, ha rigettato la domanda attrice, dichiarando interamente compensate le spese del giudizio;
 - RITENUTO che essendosi concluso il giudizio con esito favorevole per l'Azienda, ma con compensazione di spese, cede a carico della stessa AMAT l'onere di liquidare quanto dovuto ai propri difensori, applicando per quanto riguarda l'avv. Cataldo RIZZO, la deliberazione aziendale n° 10 del 1971;
 - VISTA la nota spese inviata dal detto legale dalla quale si rileva che le spese ammontano a £. 3.000.=(tremila), i diritti a £. 214.000.=(duecentoquattordicimila) e gli onorari, ridotti secondo la citata deliberazione, in £. 267.000.=(duecentosessantasettemila);
 - RITENUTO doversi provvedere;
 - AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
 - A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) - di prendere atto dell'esito favorevole per l'AMAT del giudizio promosso dinanzi al Pretore di Taranto - Giudice del Lavoro - dal signor STANISCI Giovanni;
- 2) - di liquidare in favore dell'avv. Cataldo RIZZO, per le prestazioni fornite in detta causa, la somma complessiva di £. 484.000.=(quattrocentottantaquattromila), mediante emissione di mandato di pagamento al suo nome e con imputazione della spesa sul Cap. 12 del bilancio di previsione dell'anno 1980.-

IL SEGRETARIO

F/to FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE
F/to Ing. Luigi PIGNATELLI

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa

p. c. c. :

Ferrante Francesco

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Esercizio 1980 Titolo I Categ. II

Cap. 12 Art. 2

SPESA LEGALI

Stanziamiento originario L. 16.000.000

Somme aggiunte L. =

Totale L. 16.000.000

Somme detratte L. =

Stanziamiento aggiornato L. 16.000.000

Somme già impegnate L. 3.613.800

Amm. del presente impegno L. 484.000

Disponibilità di impegni L. 11.902.200

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

Codice Fiscale N. 0014633 073 3

9/12/1980

Taranto,

N. di protocollo 2327/80 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Ill.mo Signor SINDACO
DEL COMUNE DI TARANTO
74100 TARANTO

OGGETTO: Liquidazione corrispettivi a favore dell'avv. Cataldo Rizzo.

Questa Civica Azienda adottò le deliberazioni nn. 56 e 57 del 29/2/1980 per la liquidazione, in favore dell'avv. Cataldo Rizzo, di quanto allo stesso dovuto per le prestazioni fornite nelle cause promosse, dinanzi al Giudice del Lavoro, dagli agenti Fiusco Vito e Stanisci Giovanni.

In ordine a tali provvedimenti, l'Assessorato alle Municipalizzazioni, con nota del 2/4/1980 ebbe a rilevare:

- 1) - che le cause non risultavano definite, non risultando le sentenze passate in cosa giudicata;
- 2) - i diritti di procuratore erano stati liquidati secondo le tariffe entrate in vigore successivamente alle prestazioni;
- 3) - per la causa Fiusco risultava liquidato anche l'onorario per l'assistenza ai mezzi istruttori, laddove dalla sentenza non risultava l'espletamento di prove.

Con riferimento a tale nota, e sulla base dei chiarimenti dati dal detto avvocato e del parere espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Taranto, richiesto in esecuzione della deliberazione aziendale n. 323 del 22/10/1980, questa Azienda esprime avviso che le citate deliberazioni debbono avere esecuzione, atteso chè:

- 1) - A prescindere da ogni altra considerazione, la sentenza conseguita nei confronti di Fiusco Vito, in primo grado, e quella conseguita nei riguardi di Stanisci Giovanni in primo e secondo grado, sono divenute definitive, non essendo state impugnate;
- 2) - I diritti di procuratore sono stati correttamente liquidati con riferimento alle tariffe vigenti, in quanto la deliberazione n. 10/1971, la quale regola i rapporti con l'avv. Rizzo, fa esplicito riferimento alle tariffe vigenti al momento della "liquidazione", la quale è, appunto, avvenuta nella vigenza delle nuove tariffe;

Peraltro, codesta Amministrazione ha già mostrato di recepire tale principio, prendendo atto di altri provvedimenti analoghi;

o/.

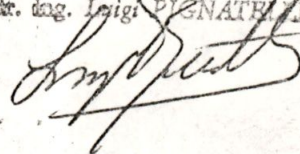
3) - L'onorario per l'assistenza ai mezzi istruttori nella causa Fiusco è stato anche legittimamente liquidato (in tal senso è il parere citato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori), risultando espletato l'interrogatorio, al quale il citato difensore ha assistito.

Tanto chiarito, si rivolge cortese invito ad esprimere - ove ritenuta occorrente - la presa d'atto sui detti provvedimenti.

Si allega copia del parere sopra citato.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(dr. leg. Leg. S. NATELLI)





COMUNE DI TARANTO
AGGIUNTO AI SERVIZI
ED ALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE



2 APR. 1980

017956

Prot. n. 314/guI

Al Sig. Presidente

Comm.ne Amministratrice AMAT

Via C. Battisti, 657

TARANTO

Caro Presidente,

come preannunciato con apposito fonogramma, nella seduta del 19 marzo u. s. la Giunta Municipale non ha ritenuto di poter prendere atto delle deliberazioni nn. 56 e 57 del 29 febbraio u. s. e nn. 65 e 66 del 5 marzo successivo, tutte riguardanti liquidazioni di spese e competenze difensive all'avv. Cataldo Rizzo per la difesa dell'Azienda in diversi giudizi, e ciò per i seguenti motivi:

1) Trattasi, innanzitutto, di competenze relative a giudizi per i quali le sentenze di primo grado, emesse dal Pretore del Lavoro di Taranto, non risultano passate in giudicato. La liquidazione delle competenze, infatti, spetta al legale del Comune solo in caso di "esito favorevole della lite"; la qual cosa si verifica solo quando la sentenza vittoriosa non sia più impugnabile. Se così non fosse, il pagamento delle spese al le

./.

gale del Comune potrebbe avvenire anche in caso di soccombenza dell'Azienda. Se, infatti, tutte o una delle sentenze, cui le deliberazioni si riferiscono, dovessero essere impugnate e totalmente o parzialmente riformate, la Azienda si troverebbe ad aver pagato all'avv. Rizzo competenze relative a una lite perduta e non vinta.

2) Più in particolare, e con riferimento specifico alle deliberazioni n. 56 e n. 57, va rilevato che i diritti di procuratore sono stati richiesti e liquidati in misura superiore al dovuto. Per le cause di valore indeterminato (tali sono state considerate quelle promosse dai dipendenti Stanisci Giovanni e Fiusco Vito) l'importo di £ 8.000 per ogni diritto di procuratore è stato fissato dall'ultimo decreto approvativo della nuova tariffa professionale, entrato in vigore soltanto nel settembre del 1979. I due giudizi, invece, hanno avuto inizio nel maggio 1978 e i diritti di procuratore sono stati calcolati nella misura di £ 8.000 anche per l'attività svolta prima della entrata in vigore della nuova tariffa.

3) Ancora più in particolare, e con riferimento alla deliberazione n. 57, va osservato che risulta richiesto e liquidato un onorario anche per l'assistenza ai mezzi di prova, mentre dalla sentenza non risulta che tali mezzi di prova siano stati assunti (diversamente da quanto risulta per l'altro giudizio promosso da Stanisci Giovanni e di cui alla deliberazione n. 56).

4) Per quanto riguarda, infine, la deliberazione n. 65 e 66, va rilevato che gli onorari sono stati richiesti e liquidati in misura notevolmente superiore al dovuto.

I giudizi in questione, infatti, sono stati promossi dai lavoratori Blasi, De Pasquale, Merico, Palmisano, De Vita e Caricasulo per il pagamento della somma di £ 96.000 per ciascuno. Ebbene anche a voler aggiungere a tale somma interessi e svalutazione monetaria, non si riuscirebbe mai a superare la somma di £ 125.000 per causa.

Secondo la tariffa professionale (art. 14), per le cause il cui valore è compreso fra le £ 25.000 e le £ 125.000 "gli onorari sono ridotti alla metà". Tali onorari, sempre secondo la tariffa, sono dovuti in misura che va da un minimo di £ 17.500 a un massimo di £ 65.000.

E poichè la norma regolamentare stabilisce che, in caso di esito vittorioso della lite, al legale del Comune gli onorari sono dovuti in misura pari alla metà dell'onorario medio, è chiaro che l'onorario stesso non poteva andare oltre le £ 20.625 ($\equiv \frac{1}{2}$ di £ 17.500 + £ 65.000 : 2). Ne consegue che l'onorario avrebbe dovuto essere liquidato nella misura massima complessiva di £ 45.375 (i £ 20.625 + 120%), e non di £ 171.655, come si è fatto in ognuna delle due deliberazioni delle quali si discute.

Se si tiene presente, infine, che i ricorrenti erano 6 e che la nota spese del primo (nei casi di cui all'art. 5 del-

le disposizioni generali per l'applicazione delle tariffe) va aumentata del 20% per ognuno degli altri ricorrenti, risulta chiaro che l'onorario della prima causa poteva esse-
re aumentato del 100% (20% per gli altri cinque ricorrenti) e non del 120%.

In definitiva l'onorario dovuto è di complessive £ 41.250 (= £ 20.625 + 100%) e nemmeno, quindi, di £ 45.375, come sopra si era detto.

Tutto ciò rivelato, resto in attesa di riscontro ed esprimo la speranza che i segnalati ed eliminandi inconvenienti non abbiano più a verificarsi, in modo da evitare che le decisioni della Giunta possano infondatamente apparirvi ingiuste.

Distinti saluti

Taranto, 1.4.80



L'ASSESSORE
(avv. Vincenzo Pollicoro)

AZIENDA MUNICIPALIZZATA

AUTOTRASPORTI

TARANTO

6/Marzo/1980

All'Egr.

Sig. SINDACO
Comune di Taranto

All'Egr.

ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
Comune di Taranto

74100

TARANTO

N. 436/80 di Prot.

6 MAR 1980
(Vittorio CIPPONE)

Completate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione amministratrice di questa Azienda nella seduta del 29/2/1980:

- Del. N° 46 = Nomina Commissione esaminatrice per il concorso di Direttore di Esercizio.
- " N° 48 = Presa atto spese di giudizio in favore avv. P. PIERRI Sentenza n° 263 del 27/2/79 - ALBANO G./AMAT.
- " N° 50 = Integrazione deliberazione N° 258 del 4/10/1978 relativa a "Integrazione del. n° 147 del 10/12/74 relativa al seguente oggetto: Trattamento di missione dei componenti la Comm/ne Amm/ce dell'A.M.A.T.-.
- " N° 53 = Presa atto nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 25/1/1980 per i Dirigenti delle Imprese Pubbliche degli Enti Locali.
- " N° 54 = Presa atto parcelle n. 12 e n. 13 in favore dell'avv. C. PETRONE per la difesa del Funzionario Principale sig. GAITA Silvio e dell'autista sig. CASTELLANO A.
- " N° 56 = STANISCI G. nni contro AMAT - Giudizio dinanzi al Pretore - Giudice del Lavoro - Presa atto sentenza - Liquidazione spese occorse per la difesa dell'Azienda.
- " N° 57 = FIUSCO vito contro AMAT - Idem c;s.
- " N° 58 = Presa atto del ricorso per ingiunzione dell'I.N.P.S. Pagamento onorari legali.
- " N° 60 = Presa atto deposito cauzionale definitivo di lire 1.875.000. = ditta Enzo FERRARESE.
- " N° 61 = Autorizzazione a partecipare nei gg. 27-28-29/3/1980 al seminario di studio e all'assemblea generale ordinaria della FEDERTRASPORTI a Firenze.
- " N° 63 = Presa atto II° stato di avanzamento lavori impianto di illuminazione ditta E. FERRARESE.
- " N° 64 = Presa atto deliberazione Consiglio Comunale n° 34 del 9-10/Gennaio/80 su elevazione limite reddito mensile pensionati per il rilascio tessere di libera circolazione.

Distinti saluti

IL CAPO SERVIZIO REGISTRIERIA
(Franco FERRANTE)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

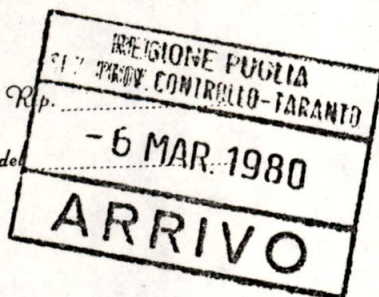
74100 Taranto, 6/Marzo/1980

N. di protocollo 432

Risposta a N.

Allegati N.

RACCOMANDATA R.R.



Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 TARANTO

OGGETTO: Elenco delibere.-

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte dalla
Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del
29/Febbraio/1980:

- Del. N° 46 = Nomina Commissione esaminatrice per il concorso di
Direttore di Esercizio.
- " N° 48 = Presa atto spese di giudizio in favore avv.P.PIERRI
Sentenza n° 263 del 27/2/79- ALBANO G./AMAT.
- " N° 50 = Integrazione deliberazione n° 258 del 4/10/78 rela-
tiva a "Integrazione del. n° 147 del 10/12/74 rela-
tiva al seguente oggetto: Trattamento di missione
dei componenti la Comm/ce Amm/ce dell'A.M.A.T.-.
- " N° 53 = Presa atto nuovo Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro 25/1/80 per i Dirigenti delle Imprese Pubbl
che degli Enti Locali.
- " N° 54 = Presa atto parcelle n. 12 e n. 13 in favore dell'avv.
C. PETRONE per la difesa del Funzionario Principale
sig. GAITA Silvio e dell'autista sig.CASTELLANO A.nio.
- " N° 56 = STANISCI G.mni contro AMAT-Giudizio dinanzi al Preto
re-Giudice del Lavoro-Presa atto sentenza-Liquidazio
ne spese occorse per la difesa dell'Azienda.
- " N° 57 = FIUSCO Vito contro AMAT-Giudizio dinanzi al Pretore-
Giudice del Lavoro-Presa atto sentenza-Liquidazione
spese occorse per la difesa dell'Azienda.
- " N° 58 = Presa atto del ricorso per ingiunzione dell'I.N.P.S.
Pagamento onorari legali.
- " N° 60 = Presa atto deposito cauzionale definitivo £.1.875.000=
ditta E. FERRARESE.
- " N° 61 = Autorizzazione a partecipare nei gg.27-28-29/3/1980,
al seminario di studio e all'assemblea generale ordi
naria della FEDERTRASPORTI a Firenze.
- " N° 63 = Presa atto II° stato di avanzamento lavori impianto di
illuminazione ditta Enzo FERRARESE.
- " N° 64 = Presa atto deliberazione Consiglio Comunale n° 34 del
9-10/Gennaio/1980 su elevazione limite reddito mensi
le pensionati per il rilascio tessere di libera circo
lazione."

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

(Franco FERRANTE)

p.r.



COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

ALL'UFFICIO Aziende e Servizi Mun.

c.p.c. ALL'UFFICIO

A.M.A.T.

20 MAR 1980

SEDI

IN 1528/80 U. PROT.

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 13.3.1980

Oggetto: Delibere A.M.A.T. nn. 50-51-52-56-57 del 29.2.80
e nn. 65-66 del 5.3.1980 -

(Relatore POLLICORO)

La G.M., nella seduta del 13.3.1980, Rinvia alla prossima
seduta.-

Taranto li, 19.3.1980

IL FUNZIONARIO DELEGATO
IL (dr. Emilio ROMANINI)

N. 284 Data 21/3/80 Ora di ricezione 10.40
Mittente: La Assessorato Municipalitate
Destinatario At Direttore AMAT
e, p. c.

T E S T O

Romanico etc nella seduta di mercoledì scorso la Giunta ha deciso di non prendere atto delle deliberazioni n. 50/51/52/56/57/65 e 66 del 29/2/80 incaricandoli di comunicarli i motivi di tale decisione.

Provederò a tutto con separata lettera.

Ricevente Amelio
Firma del
Trasmittente Le Benedetto

F.to Assessore alle Municipalitate
arr. Y. Pollicoro